



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SECRETARIATO GENERALE

*Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore*

Alla cortese attenzione  
Delle Direttrici e dei Direttori  
Delle e dei Presidenti  
Conservatori di Musica, Accademie di Belle Arti,  
Accademie nazionali, ISIA e Politecnici delle Arti  
LORO SEDI

e, p.c.  
Alle Organizzazioni Sindacali  
Flc Cgil, Cisl Università, Uil Rua, Confsal Snals, Unione  
Artisti, Anief  
LORO SEDI

**Oggetto: Personale tecnico-amministrativo. Reclutamento e mobilità A.A. 2023/2024.**

Con la presente si forniscono indicazioni in merito al reclutamento e alla mobilità del personale tecnico-amministrativo. La disciplina della mobilità (sia del personale amministrativo che dei docenti) sarà oggetto come ogni anno di apposita Ordinanza Ministeriale.

## **FACOLTÀ ASSUNZIONALI**

Questo Ministero richiede annualmente l'autorizzazione ad assumere personale tecnico-amministrativo, sulla base delle cessazioni previste e della previsione di aventi diritto alla stabilizzazione, anche ai fini di identificare le quantità per ciascun profilo. Tali facoltà assunzionali - autorizzate, in base all'art. 64-bis del D.L.77/2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - sono attualmente gestite a livello centrale ai fini della stabilizzazione del personale avente titolo.

Ad esse si aggiungono le facoltà assunzionali derivanti dall'ampliamento dell'organico, a valere sui fondi a tal fine stanziati dalla L. 178/2020, aumentate o diminuite in base ai trasferimenti operati nel 2022 a valere su posti introdotti con l'ampliamento di organico<sup>1</sup>. Tali facoltà assunzionali, per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo, sono suddivise per profilo e tra le istituzioni, sulla base degli ampliamenti deliberati. Il loro utilizzo, di cui si dirà di seguito, deve comunque prevedere la precedenza per la stabilizzazione del personale precario avente titolo.

---

<sup>1</sup> Ad esempio: se un assistente ha ottenuto il trasferimento nel 2022 dall'istituzione X all'istituzione Y su posto creato con l'ampliamento di organico, la facoltà assunzionale di 1 assistente originariamente attribuita all'istituzione Y viene attribuita all'istituzione X, il cui posto di assistente è divenuto vacante in seguito al trasferimento.



# Ministero dell'Università e della Ricerca

## SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

### PRINCIPI GENERALI

Le procedure di concorso possono essere avviate ed espletate solo con riferimento a concrete esigenze di reclutamento. Tali procedure rappresentano un'attività dispendiosa in termini di risorse economiche e umane: laddove un concorso venga svolto senza un'effettiva esigenza si può configurare uno spreco di risorse, suscettibile di contestazione contabile. Non sono infatti previsti dall'ordinamento i bandi volti alla costituzione di graduatorie di soli idonei.

Ai sensi degli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 165/2001, il reclutamento avviene di norma a tempo indeterminato.

Il reclutamento a tempo determinato, nello specifico caso delle istituzioni AFAM, è previsto per:

- i profili di coadiutore e assistente (si veda di seguito);
- l'esigenza di reclutare su posto non vacante (ad esempio in caso il titolare sia in aspettativa, congedo, eccetera, o in caso il posto sia stato deliberato dall'Istituzione ma non sia ancora compreso nell'organico di diritto perché manca il decreto del MUR registrato dalla Corte dei conti);
- l'esigenza di reclutare su posto vacante in assenza di facoltà assunzionali per il tempo indeterminato.

La competenza alla stipula dei contratti di lavoro, che vengono inviati alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato per l'apertura della partita stipendiale a valere sullo stato di previsione del MUR, è delegata al Direttore dell'Istituzione interessata, in qualità di organo con competenze anche gestionali, considerati la natura dell'atto e il principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, fissato nell'articolo 4 del D.Lgs. 165/2001.

### COADIUTORI (AREA I) E ASSISTENTI (AREA II)

Fino all'attuazione del Regolamento sul reclutamento del personale AFAM, il reclutamento di coadiutori e assistenti avviene con contratto a tempo determinato. Chi ha maturato 24 mesi di servizio acquisisce il diritto alla stabilizzazione in base all'art. 1-quater del D.L. 250/2005.

Il personale precario in servizio su posto vacante che matura i 24 mesi di servizio entro il 31 ottobre 2023 deve essere confermato a domanda (è competente alla conferma lo stesso Organo che ha stipulato il contratto di lavoro). Il relativo posto è sottratto alla mobilità.

Il personale precario che non matura i 24 mesi entro il 31 ottobre 2023 e che è in servizio su posto vacante deve essere confermato a domanda (e il relativo posto è sottratto alla mobilità), salvo che abbia ricevuto una sanzione disciplinare (in tal caso la conferma richiede il parere favorevole del CdA).



# Ministero dell'Università e della Ricerca

## SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

La stabilizzazione del personale che matura i 24 mesi di servizio potrà essere richiesta a questo Ufficio laddove l'istituzione abbia facoltà assunzionali residue derivanti dall'ampliamento di organico, previo aggiornamento delle graduatorie permanenti.

Laddove vi siano facoltà assunzionali derivanti dall'ampliamento in organico e non vi siano coadiutori/assistenti precari, è possibile reclutare anche mediante il **passaggio diretto di personale da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 165/2001**. La procedura prevede la pubblicazione di un bando (sul sito dell'istituzione, sul portale di bandi AFAM e sul portale inPA), indicando il posto che si intende coprire e i requisiti richiesti, che comprendono l'appartenenza a una qualifica almeno corrispondente a quella del posto messo a bando. Il bando deve prevedere termini non inferiori a 30 giorni. Trattandosi sostanzialmente di una procedura di reclutamento, è necessario richiedere preventivamente allo scrivente Ufficio la sussistenza e l'accantonamento delle relative facoltà assunzionali. Inoltre, una volta individuato il vincitore della procedura, occorre acquisire l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, da allegare alla documentazione che deve essere inviata al Ministero, il quale provvede con decreto dirigenziale all'attribuzione delle facoltà assunzionali e all'autorizzazione all'assunzione.

### COLLABORATORI (AREA III)

Il reclutamento di collaboratori può avvenire:

- di norma con contratto a tempo indeterminato, in base all'art. 64-bis del D.L. 77/2021, su posto vacante formalmente inserito nella dotazione organica e in presenza di facoltà assunzionali;
- con contratto a tempo determinato (il personale acquisisce il diritto alla stabilizzazione alla maturazione di 36 mesi di servizio, ai sensi dell'art. 19 del D.L. 104/2013), esclusivamente in caso di **motivate esigenze temporanee** o in assenza di facoltà assunzionali.

Per quanto riguarda le facoltà assunzionali, il cui accantonamento dovrà essere richiesto a questo Ufficio, potranno essere utilizzate quelle derivanti dall'ampliamento dell'organico, a patto che le stesse non siano necessarie per stabilizzare personale precario su posti preesistenti all'ampliamento.

Laddove sia possibile reclutare a tempo indeterminato 2 o più unità di collaboratori (ossia se vi sono 2 o più posti vacanti e vi sono sufficienti facoltà assunzionali), è possibile effettuare la "progressione verticale" di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 165/2001: *"Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree [...] avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti"*. Questa procedura è riservata agli assistenti di ruolo in possesso del titolo di accesso alla qualifica di collaboratore e prevede che nel medesimo anno siano reclutate altrettante



# Ministero dell'Università e della Ricerca

## SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

unità con concorso a tempo indeterminato. Si segnala che sono in corso le trattative per la stipula del nuovo CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, nel quale potrà essere prevista la possibilità di accesso alle procedure di “progressione verticale” per chi abbia raggiunto una determinata anzianità, anche in assenza del titolo di studio previsto per l’accesso alla qualifica. Per l’eventuale utilizzo di tale opzione è dunque necessario attendere la stipula del CCNL.

In presenza di posto vacante e di facoltà assunzionali (che devono essere richieste a questo Ufficio per l’accantonamento), è possibile anche emanare un bando di mobilità tra amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001, utilizzando la procedura sopra descritta nella sezione “COADIUTORI E ASSISTENTI”.

Il personale precario in servizio su posto vacante che matura i 36 mesi di servizio entro il 31 ottobre 2023 è confermato a domanda. Il relativo posto è sottratto alla mobilità.

Il personale precario che non matura i 36 mesi entro il 31 ottobre 2023 è comunque confermato a domanda (e il relativo posto è sottratto alla mobilità), salvo che abbia ricevuto una sanzione disciplinare (in tal caso la conferma richiede il parere favorevole del CdA).

Devono essere sottratti alla mobilità i posti che sono stati già offerti a trasferimento per il 2022/2023 (ivi compresi quelli che si sono resi vacanti durante le operazioni di mobilità 2022/2023) se si verifica almeno una delle due seguenti condizioni:

1. è stato bandito un concorso a tempo indeterminato con pubblicazione del bando avvenuta (almeno sul portale <https://afam-bandi.cineca.it>) entro venerdì 3 marzo 2023;
2. è già stata autorizzata una procedura di concorso a fronte di una progressione verticale già effettuata.

I posti vacanti e disponibili che invece sono divenuti vacanti successivamente ai trasferimenti 2022/2023 sono destinati alla mobilità.

I posti vacanti presso le istituzioni statizzate a decorrere dal 1° gennaio 2023, per i quali sia stato bandito un concorso a tempo **indeterminato**, sono sottratti alla mobilità, purché il bando sia pubblicato (almeno sul portale <https://afam-bandi.cineca.it>) entro venerdì 14 aprile.

Riguardo i posti destinati ai trasferimenti, il CdA può deliberare, entro il 14 aprile, le caratteristiche del profilo specifico (area di appartenenza) per ogni posto vacante, che possono essere le seguenti:

Caratteristica del profilo (Area)	Titolo di studio che garantisce l’accesso (il CdA può deliberare che l’accesso sia garantito anche da altre lauree, ma non può escludere le lauree qui indicate)
Nessun profilo specifico	Laurea (triennale) o titolo equipollente ai fini dei pubblici concorsi



# Ministero dell'Università e della Ricerca

## SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Area giuridico-amministrativa	Laurea (triennale) in economia, giurisprudenza, scienze politiche
Area contabile ed economico-patrimoniale	Laurea (triennale) in economia
Area bibliotecaria	Laurea (triennale) in studi umanistici, archivistica e biblioteconomia, conservazione dei beni culturali
Area tecnico-informatica	Laurea (triennale) in informatica, ingegneria
Area dell'informazione e della comunicazione	Laurea (triennale) in studi umanistici, scienze politiche

In relazione a queste aree, il CdA può deliberare che sia escluso dai trasferimenti chi non possieda uno dei titoli di studio indicati dal CdA stesso (ad esempio per un posto di collaboratore – area tecnico-informatica può essere escluso un laureato in economia se il CdA ha deliberato che i titoli di studio richiesti sono la laurea in informatica o ingegneria o matematica) o che sia stato reclutato su un posto con caratteristiche incompatibili (ad esempio per un posto di collaboratore – area bibliotecaria può essere escluso chi è stato reclutato con bando specifico su un posto di collaboratore – area informatica). Le lauree contenute nella tabella sopra riportata garantiscono il trasferimento sull'area corrispondente e non possono essere escluse dal CdA. Il CdA può delegare al Presidente l'esclusione di chi non possieda i requisiti, esclusione che dovrà essere trasmessa a questo Ufficio tempestivamente.

Si ricorda che il personale reclutato mediante concorso a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 35, co. 5-bis, del D.Lgs. 165/2001, non potrà presentare domanda di trasferimento per cinque anni dall'assunzione in servizio.

### **DIRETTORE DI RAGIONERIA E DIRETTORE DI BIBLIOTECA (AREA EP/1)**

Il reclutamento del personale EP/1 può avvenire:

- di norma, con contratto a tempo indeterminato, in base all'art. 64-bis del D.L. 77/2021, su posto vacante formalmente inserito nella dotazione organica e in presenza di facoltà assunzionali;
- con contratto a tempo determinato (il personale acquisisce il diritto alla stabilizzazione alla maturazione di 36 mesi di servizio, ai sensi dell'art. 19 del D.L. 104/2013), esclusivamente in caso di **motivate esigenze temporanee** o in assenza di facoltà assunzionali.

Per quanto riguarda il reclutamento sul profilo di Direttore di biblioteca, si rammenta che il CCNL in vigore prevede quale titolo d'accesso la laurea specialistica/magistrale (o titolo equipollente, ivi compreso il diploma accademico di II livello). È compito del bando individuare i titoli validi ai fini dell'accesso, da un lato prevedendo un'ampia gamma di titoli al fine di favorire la partecipazione al concorso, dall'altro richiedendo competenze specifiche – anche su più ambiti – il cui possesso viene verificato mediante le prove concorsuali. Il possesso di più titoli di studio può essere adeguatamente valorizzato dal bando laddove disciplina l'attribuzione dei punteggi per i

5

*Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Michele Covolan*

Ufficio VI "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"

Largo Antonio Ruberti, 1 – 00153 Roma – Tel. 06 9772 7175

email: [dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it](mailto:dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it) – PEC: [dgistituzioni@pec.mur.gov.it](mailto:dgistituzioni@pec.mur.gov.it)



# Ministero dell'Università e della Ricerca

## SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

titoli. È altresì possibile, ai sensi dell'art. 35-quater, comma 1 lettera e), che il bando preveda “una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti [ossia titoli di studio e abilitazioni professionali] e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali”.

Per quanto concerne le facoltà assunzionali relative al reclutamento di personale EP/1, il cui accantonamento dovrà essere richiesto a questo Ufficio, potranno essere utilizzate (per concorso da direttore di ragioneria e/o di direttore di biblioteca) quelle derivanti dall'ampliamento dell'organico, a patto che le stesse non siano necessarie per stabilizzare personale precario su un posto EP/1 preesistente all'ampliamento di organico.

Laddove l'istituzione abbia i due posti da EP/1 vacanti e vi siano facoltà assunzionali per entrambi i posti, è possibile effettuare per uno dei due posti la “progressione verticale” di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 165/2001: “Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree [...] avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti”. Questa procedura è riservata ai collaboratori di ruolo in possesso del titolo di accesso allo specifico profilo EP/1 e prevede che nel medesimo anno sia reclutata l'altra unità EP/1 con concorso a tempo indeterminato.

In presenza di posto vacante e di facoltà assunzionali (che devono essere richieste a questo Ufficio per l'accantonamento), è possibile anche emanare un bando di mobilità tra amministrazioni diverse ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 165/2001, utilizzando la procedura sopra descritta nella sezione “COADIUTORI E ASSISTENTI”.

Il personale precario in servizio su posto vacante che matura i 36 mesi di servizio entro il 31 ottobre 2023 è confermato a domanda. Il relativo posto è sottratto alla mobilità.

Il personale precario che non matura i 36 mesi entro il 31 ottobre 2023 è comunque confermato a domanda (e il relativo posto è sottratto alla mobilità), salvo che abbia ricevuto una sanzione disciplinare (in tal caso la conferma richiede il parere favorevole del CdA).

Devono essere sottratti alla mobilità i posti che sono stati già offerti a trasferimento per il 2022/2023 (ivi compresi quelli che si sono resi vacanti durante le operazioni di mobilità 2022/2023) se si verifica almeno una delle due seguenti condizioni:

1. è stato bandito un concorso a tempo indeterminato con pubblicazione del bando avvenuta (almeno sul portale <https://afam-bandi.cineca.it>) entro venerdì 3 marzo 2023;
2. è già stata autorizzata una procedura di concorso a fronte di una progressione verticale già effettuata.



# Ministero dell'Università e della Ricerca

## SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

I posti vacanti e disponibili che invece sono divenuti vacanti successivamente ai trasferimenti 2022/2023 sono destinati alla mobilità.

I posti vacanti presso le istituzioni statizzate a decorrere dal 1° gennaio 2023, per i quali sia stato bandito un concorso a tempo **indeterminato**, sono sottratti alla mobilità, purché il bando sia pubblicato (almeno sul portale <https://afam-bandi.cineca.it>) entro venerdì 14 aprile.

Si ricorda che il personale reclutato mediante concorso a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 35, co. 5-bis, del D.Lgs. 165/2001, non potrà presentare domanda di trasferimento per cinque anni dall'assunzione in servizio.

### **DIRETTORE AMMINISTRATIVO (AREA EP/2)**

Il reclutamento del personale EP/2 può avvenire:

- di norma con contratto a tempo indeterminato, in base all'art. 64-bis del D.L. 77/2021, su posto vacante formalmente inserito nella dotazione organica, previa richiesta di accantonamento delle facoltà assunzionali da inviare allo scrivente Ufficio;
- con contratto a tempo determinato (il personale acquisisce il diritto alla stabilizzazione alla maturazione di 36 mesi di servizio, ai sensi dell'art. 19 del D.L. 104/2013), esclusivamente in caso di **motivate esigenze temporanee**.

Si ricorda che i posti vacanti di direttore amministrativo devono essere coperti mediante reclutamento (vi sono sufficienti facoltà assunzionali per il reclutamento a tempo indeterminato di direttori amministrativi in tutte le istituzioni che hanno il posto vacante) e che **l'attribuzione di incarichi ad interim o di mansioni superiori** (in merito ai quali si fa riferimento alla nota prot. MUR 12480 del 15 settembre 2021) **riveste natura eccezionale e temporanea**. Si sottolinea che **entro 90 giorni dall'attribuzione delle mansioni superiori, devono essere avviate le procedure per la copertura del posto vacante** (mediante concorso o passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse). Il D.Lgs. 165/2001 prevede che l'attribuzione di mansioni superiori può essere effettuata per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili a un anno nelle more della conclusione delle procedure di copertura del posto vacante.

Laddove più istituzioni, limitrofe o appartenenti a regioni tra loro limitrofe, si convenzionino (ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990) per reclutare congiuntamente due o più Direttori amministrativi, è possibile effettuare per uno dei due posti la "progressione verticale" di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 165/2001: *"Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree [...] avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti"*. Questa procedura è riservata al personale EP/1 di ruolo, in possesso del titolo di accesso allo specifico



# Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

profilo EP/2, e prevede che nel medesimo anno sia reclutata l'altra unità EP/2 con concorso a tempo indeterminato.

In presenza di posto vacante, è possibile anche emanare un bando di mobilità tra amministrazioni diverse ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 165/2001, utilizzando la procedura sopra descritta nella sezione "COADIUTORI E ASSISTENTI".

Il personale precario in servizio su posto vacante che matura i 36 mesi di servizio entro il 31 ottobre 2023 è confermato a domanda. Il relativo posto è sottratto alla mobilità.

Il personale precario che non matura i 36 mesi entro il 31 ottobre 2023 è comunque confermato a domanda (e il relativo posto è sottratto alla mobilità), salvo che abbia ricevuto una sanzione disciplinare (in tal caso la conferma richiede il parere favorevole del CdA).

Devono essere sottratti alla mobilità i posti che sono stati già offerti a trasferimento per il 2022/2023 (ivi compresi quelli che si sono resi vacanti durante le operazioni di mobilità 2022/2023) se si verifica almeno una delle due seguenti condizioni:

1. è stato bandito un concorso a tempo indeterminato con pubblicazione del bando avvenuta (almeno sul portale <https://afam-bandi.cineca.it>) entro venerdì 3 marzo 2023;
2. è già stata autorizzata una procedura di concorso a fronte di una progressione verticale già effettuata.

I posti vacanti e disponibili che invece sono divenuti vacanti successivamente ai trasferimenti 2022/2023 sono destinati alla mobilità.

I posti vacanti presso le istituzioni statizzate a decorrere dal 1° gennaio 2023, per i quali sia stato bandito un concorso a tempo **indeterminato**, sono sottratti alla mobilità, purché il bando sia pubblicato (almeno sul portale <https://afam-bandi.cineca.it>) entro venerdì 14 aprile.

## CONCORSI E RISPETTO DELLE RISERVE EX L.68/1999

Con riferimento alle procedure concorsuali a tempo indeterminato per collaboratori e personale EP, le stesse devono conformarsi a quanto previsto dal d.lgs. 165/2001 (e in particolare l'articolo 35-quater) e dal d.P.R. 487/1994.

Si ricorda che le procedure concorsuali, vista l'assenza di una norma di legge che vi correli una prestazione patrimoniale, non possono prevedere il pagamento di tasse di concorso o di diritti di segreteria comunque denominati.

Si rammenta altresì che i bandi di concorso devono essere pubblicati sul sito dell'Istituzione, sul portale dei bandi AFAM <https://afam-bandi.cineca.it/> e sul portale del reclutamento <https://www.inpa.gov.it/>. Il termine per la presentazione delle domande è pari a 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione sul portale inPA.

Si segnala inoltre la necessità che i bandi contengano sia la clausola "Non si potrà procedere all'assunzioni in assenza, o in caso di esito negativo, della procedura di autorizzazione all'assunzione da parte del Ministero dell'università e della ricerca", sia la clausola "Il vincitore



# Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

*che rinunci alla nomina/all'incarico o che non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto e viene escluso dalla graduatoria".* Quest'ultima clausola deve essere inserita anche nei concorsi a tempo determinato.

I bandi devono contenere, ove necessario, una riserva di posti ai sensi della L. 68/1999, tenuto conto delle indicazioni di seguito fornite.

La quota di riserva per soggetti disabili (di cui all'articolo 1 della legge n.68/1999) deve essere calcolata applicando l'aliquota del 7% al numero di posti di personale tecnico-amministrativo in organico, senza distinzione di profilo, con arrotondamento all'unità superiore per frazioni superiori a 0,50. Alla quota di riserva così calcolata deve essere sottratto il numero dei lavoratori disabili già in servizio, come definiti dall'art. 4, commi 3-bis e 4, della L. 68/1999.

Analogamente si procede per quanto riguarda la quota di riserva per soggetti appartenenti alle categorie<sup>2</sup> di cui all'art. 18, co. 2, della L. 68/1999, applicando un'aliquota pari all'1%.

La riserva, nei limiti della quota d'obbligo calcolata, deve essere applicata fino al 50% dei posti di personale tecnico-amministrativo complessivamente messi a concorso a tempo indeterminato da parte dell'Istituzione, ivi compresi quelli messi a bando all'interno di procedure di reclutamento congiunte, per l'anno accademico 2023/2024, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della L. 68/1999.

## PIATTAFORMA PER ACQUISIZIONE DEI POSTI A MOBILITÀ

**Le delibere relative ai lavoratori tecnico-amministrativi confermati in servizio, e quindi ai posti vacanti sottratti alla mobilità sulla base della presente nota, dovranno essere inserite da mercoledì 12 aprile a mercoledì 19 aprile (ore 15) nella sezione riservata "Posti vacanti assegnati alla mobilità / a.a. 2023/2024 Personale TA" per essere successivamente rese pubbliche sul sito <http://afam.miur.it>.**

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

*dott. Michele Covolan*

---

<sup>2</sup> Si tratta degli "orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763", e delle categorie equiparate, ossia i testimoni di giustizia, gli orfani per crimini domestici e gli orfani di Rigopiano.